



Regolamento disciplina Studenti

Piano dell'Offerta Formativa 2001/2002

ITIS "Euganeo"
Via Borgofuro 6
35042 Este(PD)
Tel. 0429.21.16 - Fax 0429.41.86
reception@itiseuganeo.pd.it
www.itiseuganeo.it

Euganeo
formazione

In applicazione dell'art.4, comma 1 dello Statuto degli studenti e studentesse si definiscono i comportamenti che configurano mancanze disciplinari nonché le sanzioni, gli organi competenti e il relativo procedimento.

Si ritiene mancanza disciplinare ogni comportamento che contrasti con i doveri stabiliti dall'art.3, comma 2 e seguenti, dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

In ragione della gravità le sanzioni possibili sono le seguenti:

1. ammonizione individuale in classe
2. nota sul libretto personale ;
3. nota sul registro;
4. nota sul registro con accompagnamento dal Dirigente Scolastico (o da uno dei collaboratori), che può decidere anche l'allontanamento dell'allievo dalla lezione per un tempo limitato;
5. sospensione delle lezioni da 1 a 15 giorni;
6. allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità della situazione;
7. allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.

I provvedimenti dal punto 1 al punto 4 possono essere adottati dal docente che constata il comportamento riprovevole durante le ore di lezione o dal Dirigente Scolastico al quale venga segnalata dal personale dell'istituto la mancanza disciplinare.

La sospensione può essere decisa solo dal Consiglio di Classe al completo, con esclusione, dalla votazione, dei rappresentanti che fossero implicati nella mancanza disciplinare direttamente come studenti o indirettamente come genitori.

Il Dirigente Scolastico ha il compito di offrire agli studenti la possibilità di convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica anche su suggerimento del Consiglio di Classe.

In applicazione dell'art.5 comma 2 dello statuto degli studenti e studentesse, viene istituito un organo di garanzia al quale è possibile ricorrere, così composto:

- 2 docenti eletti dal collegio dei docenti;
- 2 studenti designati dal Comitato degli studenti (organo composto dai rappresentati di classe e dai rappresentanti degli studenti del Consiglio d'Istituto);
- 1 rappresentante del personale A.T.A. eletto dall'assemblea di questo personale;
- 1 genitore designato dal Consiglio d'Istituto.

Risarcimento danni

La commisurazione della sanzione o la sua commutazione non esclude l'eventuale responsabilità patrimoniale, come già indicato nel regolamento d'Istituto.

Divieto di fumo

I rischi relativi al fumo riguardano sia l'igiene che la sicurezza dei locali

La violazione pertanto del divieto di fumo nei locali scolastici e relative pertinenze (toilette, corridoi, scala d'accesso, ecc.), comporta sanzioni sia di tipo disciplinare (vedi punti precedenti), sia sanzioni di tipo amministrativo, con denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza, nonché all'Ispettorato del lavoro, in quanto tutti i soggetti presenti nell'Istituto (docenti, studenti, personale A.T.A.) sono considerati lavoratori dipendenti e vanno pertanto tutelati da ll'assunzione passiva del fumo.

Ricorsi (Impugnazioni)

Vedasi Statuto delle Studentesse e degli Studenti.